ALLEGATO

N. della tariffa dogana comune	Designazione delle merci	% del valore in dogana
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati	
B	di mare:	
I	interi, decapitati o in pezzi:	
c)	sardine	7,95
ex g)	altri, esclusi i merluzzi bianchi, i merluzzi carbonari, i merlani, le passere, le spigole, le sogliole, i rombi chiodati, i rombi lisci	8,25
II	Filetti:	
a)	surgelati:	
1.	di tonno	8,75
2.	altri	8,45
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
A	patate:	
I	da semina	6,15
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei:	
C	aringhe	6,25
D	sardine	
	I. Presentate in recipienti ermeticamente chiusi, in scatole, bicchieri, boccali, tubi e simili	8,75
	II. Altrimenti presentate (in fusti, barilotti, ecc.)	6,25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1969

che fissa l'aliquota della tassa di compensazione che può essere riscossa dalla Repubblica federale di Germania in sostituzione dei prezzi minimi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi [1] in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che, con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1969, la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a riscuotere, a partire dal 1° gennaio 1970, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti in causa e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, una tassa di compensazione all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri di aceti commestibili e loro succedanei commestibili;

considerando che l'aliquota di tale tassa è definita in modo da non ridurre la preferenza tariffaria di cui beneficiano il 31 dicembre 1969 i prodotti provenienti dagli Stati membri rispetto a quelli provenienti dai paesi terzi;

considerando che tale aliquota deve essere fissata dalla Commissione tenendo conto della necessità di evitare che il livello della tassa abbia l'effetto di ridurre gli scambi attualmente esistenti tra gli Stati membri o di ostacolare una progressiva estensione di tali scambi;

considerando che l'importo attuale dei dazi doganali impedisce praticamente ogni importazione di aceto in

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.

Germania e che è quindi opportuno considerare, all'atto della fissazione del livello della tassa, soltanto l'80 % della protezione tariffaria esistente il 31 dicembre 1969;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni dei prodotti in causa provenienti dai paesi terzi, la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 30 dicembre 1969 (1), adottata in applicazione dell'articolo 26 del trattato, a differire fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per detti prodotti, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, l'abbassamento dei dazi doganali da effettuare a norma dell'articolo 23, paragrafo 3;

considerando che, per il caso che la Germania si avvalga di tale autorizzazione fino a concorrenza dell'80 %, è opportuno, sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio relativa al regime dei prezzi minimi, fissare per la tassa di compensazione da riscuotere nei confronti degli Stati membri le aliquote di cui all'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aliquote della tassa di compensazione che la Repubblica federale di Germania può applicare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi all'importazione in provenienza dagli altri Stati membri di aceti commestibili e loro succedanei commestibili (voce 22.10 della tariffa doganale comune) sono fissate in allegato. Tali aliquote sono applicabili soltanto se la Germania si avvale fino a concorrenza dell'80 % almeno dell'autorizzazione accordata dalla decisione della Commissione, del 30 dicembre 1969, di differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in causa.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) Vedi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota della tassa DM/hl
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili, presentati in recipienti contenenti:	
	A. due litri o meno	23,04
	B. più di due litri	14,04

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1970

che considera che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1396/69 (2) e n. 1398/69 (3),

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 3.
(3) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.